




Assessorato all' Ambiente



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 10/10/2023

INDICE

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

PREMESSA

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1. Finalità e motivazioni e ambito di applicazione

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 2. Funzioni del verde

Articolo 3. Tipologie di verde

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4. Il Cittadino e le Associazioni

Articolo 5. Sensibilizzazione e promozione

Articolo 6. Affidamento, adozione e sponsorizzazione delle aree Verdi

Articolo 7. Lavoro volontario

Articolo 8. Verde in aree private

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 9. Norme di esclusione

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI E NORME DI CARATTERE GENERALE DI TUTELA

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 10. Programmazione

Articolo 11. Manutenzione

Articolo 12. Realizzazione del verde

Articolo 13. Censimento del Verde

Articolo 14. Regolamento del verde urbano

Articolo 15. Accesso alle aree verdi pubbliche

Articolo 16. Mezzi motorizzati

Articolo 17. Mezzi non motorizzati

Articolo 18. Norme generali di comportamento

Articolo 19. Alberi e arbusti oggetto di applicazione del presente Regolamento:

CAPITOLO TERZO: NORME DI CARATTERE SPECIALE DI INTERVENTO

TITOLO I: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Articolo 20. Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e di piante di particolare pregio

TITOLO II: ABBATTIMENTI

Articolo 21. Abbattimento

Articolo 22. Abbattimento di alberi e arbusti

Articolo 23. Abbattimenti per motivi edilizi

Articolo 24. Abbattimenti d'urgenza

Articolo 25. Abbattimenti abusivi e interventi colturali errati

TITOLO III: POTATURE

Articolo 26. Potature ordinarie

Articolo 27. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento

TITOLO IV: NORME DI TUTELA

Articolo 28. Permesso di costruire

Articolo 29. Danneggiamenti

Articolo 30. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei

Articolo 31. Criteri per la tutela delle alberature durante scavi Stradali

TITOLO V: TRAPIANTI, SOSTITUZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Articolo 32. I trapianti arborei

Articolo 33. Attività e verifiche preliminari per i trapianti arborei

Articolo 34. Sostituzioni a seguito di abbattimenti

Articolo 35. Interventi di compensazione ambientale

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE

Articolo 36. Prescrizioni per la messa a dimora delle piante.

Articolo 37. Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

Articolo 38. Prescrizioni generali per le aree di pertinenza
e le banchine alberate

Articolo 39. Distanze minime di impianto

CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 40. Generalità

Articolo 41. Criterio della prevenzione

Articolo 42. Salvaguardia fitosanitaria

Articolo 43. Impiego di prodotti fitosanitari

CAPITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44. Vigilanza

Articolo 45. Sanzioni e indennizzi

Articolo 46. Controversie

Articolo 47. Norme transitorie e finali

Articolo 48. Entrata in vigore

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

PREMESSA

È noto come il patrimonio floristico presente in ambito urbano sia un elemento dell'ambiente costruito in fondamentale relazione con il paesaggio, così come la diffusione ed il suo mantenimento siano elementi di grande importanza per il miglioramento della "qualità della vita". È indispensabile, però, valutare sempre con molta attenzione le sue caratteristiche per favorire la sua gestione e per consentire una pianificazione degli interventi razionale ed economica. Alla città di Vibo Valentia appartengono alcune aree verdi di particolare pregio ambientale, botanico e di rilevanza storico-culturale. Vale la pena ricordare Villa Gagliardi, Parco delle Rimembranze e la Villa Comunale. Anche alcune aree verdi rappresentano ormai l'emblema della città, come quella nell'area del Tribunale, o anche quella del Parco Urbano. Tali aree rappresentano dei caratteri di riconoscimento e pertanto vale la pena di conservarli.

Il verde urbano svolge numerose funzioni e tutte ugualmente importanti. Esse sono:

1. *Funzione ecologico - ambientale*: il verde, anche all'interno delle aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza degli edifici e dalle attività antropiche. La presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino attraverso l'assorbimento di elementi tossici (SO_x , NO_x , e PM_{10}) prodotti dai motori degli autoveicoli, dalle fabbriche e dal riscaldamento degli edifici, con una sorta di effetto di "filtro" naturale dell'aria;
2. *Funzione protettiva*: il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc.), e viceversa la sua rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili di degrado e dissesto territoriale;
3. *Funzione estetico - architettonica*: anche tale funzione è rilevante considerato che la presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire un'integrazione fra elementi architettonici e verde nell'ambito della progettazione dell'arredo urbano;
4. *Funzione sociale e ricreativa*: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una città. Inoltre, la gestione del verde può consentire la formazione di professionalità specifiche e favorire la formazione di posti di lavoro;
5. *Funzione culturale e didattica*: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della

botanica e più in generale delle scienze naturali e dell'ambiente presso i cittadini, sia anche per l'importante funzione didattica (in particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre, i parchi e i giardini storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consenso sociale;

6. *Funzione igienico - sanitaria:* le aree verdi svolgono una importante funzione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio mentale.
7. Per la redazione del presente regolamento si è fatto riferimento alle “*Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 maggio 2017.

TITOLO I: FINALITÀ E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1. Finalità e motivazioni e ambito di applicazione

1. Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato il Comune di Vibo Valentia intende tutelare il verde urbano, in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana che include la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali (Art. 9).
2. Il Comune di Vibo Valentia riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio, come bene comune da tutelare in relazione all'indiscutibile valore per l'ambiente, per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro, nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita ed infine, per il benessere delle persone con fondamentali ricadute sugli aspetti sociali.
3. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Vibo Valentia promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
4. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.
5. Con la tutela delle specie vegetali arboree, quali componenti fondamentali del paesaggio, si intende peraltro perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e microclimatico locale, oltre che la salvaguardia della biodiversità.
6. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consoni al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente incrementando le presenze arboree e la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità allo scopo di realizzare un sistema complesso e continuo di reti ecologiche urbane.
7. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
 - a) Salvaguardare ed incentivare il verde come fattore qualificante del contesto urbano, come elemento di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - b) Censire e mantenere il Verde Pubblico Urbano, affinché sia esempio di buona pratica agronomica, al fine di considerare il verde pubblico "BENE COMUNE";

- c) Favorire una razionale gestione del verde presente;
 - d) Sostenere una adeguata e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - e) Definire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le salienze naturali presenti in esse;
 - f) Stimolare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - g) Dettare le tecniche di intervento sulla componente a verde e le trasformazioni del territorio più consoni al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - h) Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - i) Diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
8. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo pubblico e privato del territorio del Comune di Vibo Valentia entro i **“Limiti Urbani”**, ovviamente vengono intese anche le frazioni.
 9. Non sono soggette al presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione: gli alberi da frutto, gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno), gli alberi facenti parte di formazioni forestali di competenza del Corpo Forestale dello Stato.
 10. Gli utenti, i proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni o aree sistemate o destinate a Verde in ambito urbano e peri-urbano, siano essi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.
 11. L'applicazione del presente Regolamento non esclude l'applicazione di altre norme vigenti in materia.

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DELVERDE URBANO

Articolo 2. Funzioni del verde

1. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e peri-urbano, garantendo a tutti gli utenti e ai portatori di handicap l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:
 - Rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
 - Conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
 - Considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
 - Mantenerla quanto più possibile integra;
 - Incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
 - Curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Articolo 3. Tipologie di verde

1. Il Regolamento si applica nelle aree a verde pubblico e nelle aree a verde privato per quanto espressamente previsto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, si definiscono "aree verdi":
 - Parchi e giardini urbani;
 - Filari alberati;
 - Arbusti e siepi;

- Verde a corredo di strade e strutture viarie in genere quali aiuole, spartitraffico, barriere verdi;
- Alberi di pregio e monumentali pubblici e privati, come definiti dalla Legge n.10/2013 all'art.7 per come modificato dall'art.16, comma 1, del d.lgs. n.34/2018 e nell'Articolo 20 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per laloro individuazione;
- Percorsi ciclopedonali nel verde, aree di sguinzagliamento cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
- Spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- Aree verdi all'interno dei cimiteri;
- Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzosociale;
- Spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione e/o collaborazione;
- Orti urbani;
- Giardini condivisi (di comunità);
- Tutti i giardini e le aree verdi private;
- Aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi;

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4. Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino deve proteggere il patrimonio verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico - ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Vibo Valentia promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Articolo 5. Sensibilizzazione e promozione

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico sono previste dal presente Regolamento.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

Articolo 6. Affidamento, adozione e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alla manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione e/o la gestione di aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale può dare in affidamento ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi.

3. Con il termine “affidamento” o “adozione” si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione svolta da privati.
4. Con il termine “sponsorizzazione” si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell’installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate nell’area verde interessata.
5. L’affidamento è regolato da apposita convenzione e/o accordo di collaborazione tra le parti e da un disciplinare, e concordato, per ogni singolo caso, con l’Ufficio Ambiente e sottoscritto dalle parti.
6. I soggetti interessati dovranno produrre all’ufficio preposto del Comune apposita richiesta in carta semplice contenente la proposta di massima e il relativo progetto di gestione dell’intervento. Qualora la richiesta venga fatta da persona giuridica, essa dovrà contenere, oltre a quanto suindicato, le seguenti informazioni: a) tipologia dell’associazione; b) numero delle persone coinvolte nell’intervento e indicazione de/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l’Amministrazione Comunale.
7. La Durata dei singoli interventi è specificata nella convenzione di cui al precedente comma 5 e comunque non potrà essere superiore ad anni 3.
8. L’Amministrazione potrà sciogliere la Convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento qualora la manutenzione o l’uso dell’area non risultasse conforme a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta. In tal caso nessun indennizzo sarà dovuto in favore dei soggetti inadempienti che hanno eseguito gli interventi non conformi.
9. La giunta, con apposito atto di approvazione dello schema di convenzione che regola i rapporti tra le parti, delega il dirigente ad assegnare la gestione delle aree verdi. Gli uffici competenti all’istruttoria, entro 30 giorni successivi alla esecutività della delibera dovranno comunicare agli interessati l’eventuale accoglimento o il rigetto della richiesta specificandone le motivazioni.

Articolo 7. Lavoro volontario

1. Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato con le seguenti modalità:
 - a. I piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati in forma scritta con l’Amministrazione comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati prevedendo l’abbattimento di qualsiasi barriera architettonica;
 - b. Gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio

verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi.

Articolo 8. Verde in aree private

1. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse provvedendo al contenimento delle specie infestanti.
2. I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante, e/o siepi, e/o alberature affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vibo Valentia.
3. Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, nonché alla normativa regolamentare ed alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto.
4. I proprietari di aree private edificate e non dovranno provvedere a mantenere sempre pulite dette aree e lo sfalcio dell'erba dev'essere ripetuto soprattutto nel periodo estivo onde evitare rischio di incendio, salvo diversa prescrizione comunale dettata da specifiche contingenze. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto l'aspetto decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi rifiuto.

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 9. Norme di esclusione

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.
2. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e/o le prescrizioni dei Piani di Assestamento Forestale vigenti e/o approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi e di gruppi di alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme del presente Regolamento del Verde Pubblico e Privato, "Le aree agricole", anche se queste ultime dovranno comunque essere mantenute pulite allo scopo di evitare rischi di incendio.

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI E NORME DI CARATTERE GENERALE DI TUTELA

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 10. Programmazione

1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde pubblico urbano occorre:
 - a. rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde;
 - b. effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
 - c. migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
 - d. massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
 - e. prevedere l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree verdi.

Articolo 11. Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato.

Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.

Articolo 12. Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi integrativi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
 - a. Scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate ed utilizzo di materiale

- vivaistico di prima qualità;
- b. Rispetto della biodiversità in ambito urbano;
 - c. Rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
 - d. Corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
 - e. Scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
 - f. Diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
 - g. Ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
 - h. Facilità di manutenzione;
 - i. Rispetto della funzione estetica del verde.
 - j. Abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 13. Censimento del Verde

1. Il Comune di Vibo Valentia ha realizzato il Censimento del patrimonio verde (alberi e arbusti), degli alberi di pregio e monumentali, dei parchi e dei giardini.
2. Il Censimento del Verde, è stato realizzato tramite l'utilizzo di sistemi di geo-localizzazione (GIS e GPS) e la redazione di schede che identificano gli esemplari arborei ed arbustivi con evidenza dei seguenti parametri:
 - a. tassonomia (generi e specie indicati con il nome scientifico e quello volgare, varietà, appartenenza a comunità vegetali);
 - b. caratteristiche biometriche;
 - c. caratteristiche quantitative (quantità suddivise per classi di altezza, superfici delle aree verdi e delle parti inerbite ecc.), qualitative (stato di salute, ubicazione, necessità manutentive, interventi) e funzionali (contributo fornito in termini di servizi ecosistemici) del patrimonio arboreo, arbustivo e erbaceo;
 - d. valore storico, ambientale e paesaggistico in rapporto al contesto territoriale, consistenza, prevalente interesse paesaggistico ed ecologico anche ai fini del contributo all'assorbimento di CO₂, interesse ricreativo e didattico culturale.

Articolo 14. Regolamento del verde urbano

1. Il Regolamento del verde urbano è uno strumento utile per la definizione del sistema verde, deliberato dal Comune di Vibo Valentia con funzione di

pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la formazione delle reti del verde urbano e che si esprime su qualità, quantità, composizione e sulle caratteristiche vegetazionali di queste.

2. Tale strumento ha il compito di definire un programma organico di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Pubblico Urbano, oltre che per la sua manutenzione e gestione e per il monitoraggio ambientale di quanto viene realizzato, in relazione alle esigenze ecologiche e del paesaggio della specifica area urbana. La sua redazione presuppone l'utilizzo della classificazione dei sistemi paesaggistici, dei dati del censimento delle aree verdi e delle specie vegetali, raccolti nel Censimento di cui il Comune è già dotato, nonché la gestione di specifici monitoraggi ambientali circa gli effetti, i miglioramenti e/o le criticità che si determinano nella dinamica ecologica.

Articolo 15. Accesso alle aree verdi pubbliche

1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi comunali è consentito libero accesso negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale per le singole aree verdi, fatte salve specifiche regolamentazioni. Pertanto, i parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree di verde pubblico alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi. Si impegna altresì a realizzare e incentivare la realizzazione di percorsi nel verde attrezzati per la fruizione da parte di persone portatrici di handicap.
3. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili.
4. Il verde pubblico comunale gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.
5. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

Articolo 16 . Mezzi motorizzati

1. Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente Art. 15, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore.
2. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, a velocità

moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:

- a. Motocarrozette a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili;
- b. Mezzi di soccorso;
- c. Mezzi di vigilanza in servizio, compresi i mezzi del Servizio fitosanitario, opportunamente identificabili;
- d. Mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. Mezzi di servizio diretti all'interno di sedi associative, esclusivamente lungo un unico percorso preventivamente individuato;
- f. Mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate.

Articolo 17 . Mezzi non motorizzati

1. Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'accesso e/o la circolazione mediante biciclette (compresi quelli a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati purché limitatamente ai percorsi (stradelle interne, vialetti, ecc.) esistenti in dette aree. Detti mezzi non devono comunque essere utilizzati su tappeti erbosi, aiuole, ecc.

Articolo 18. Norme generali di comportamento

1. Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti.

Articolo 19. Alberi e arbusti oggetto di applicazione del presente Regolamento:

1. Sono soggette al presente Regolamento:
 - a. tutte le piante di pregio e monumentali, così come definite all'articolo 20;
 - b. le latifoglie a portamento arboreo il cui diametro ad 1,30 m dal colletto sia uguale o maggiore di 10 cm;
 - c. le conifere a portamento arboreo il cui diametro ad 1,30 m dal colletto sia uguale o maggiore di 10 cm;
 - d. le latifoglie e le conifere a portamento arbustivo il cui diametro al colletto sia uguale o maggiore di 10 cm.

CAPITOLO TERZO: NORME DI CARATTERE SPECIALE DI INTERVENTO

TITOLO I: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Articolo 20. Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e di piante di Particolare pregio.

1. La definizione, la disciplina, la tutela e la predisposizione dell'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio del Comune di Vibo Valentia deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 14.1.2013, n. 10: "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*", nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dall'Amministrazione comunale e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
2. Si intendono per alberi monumentali quelli classificati come tali dalla vigente normativa in materia e dai relativi decreti ministeriali a seguito del perfezionamento dell'iter giuridico di loro individuazione.
3. Si intendono per alberi di pregio gli alberi e arbusti, di età superiore a 30 anni, di particolare valore storico, botanico ed estetico, in buono stato fitosanitario, classificati come tali da Professionisti esperti del settore (Dottori Agronomi e Dottori Forestali).
4. Per gli alberi monumentali o di pregio siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento salvo casi eccezionali di comprovato pericolo per la pubblica sicurezza. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del MIPAAF - Direzione Generale delle Foreste, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e/o potatura secondo quanto stabilito nei successivi articoli, l'interessato deve corredare la richiesta con perizia specialistica a firma di Tecnico Abilitato, sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie.
8. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta all'Amministrazione comunale. Le richieste pervenute verranno valutate da

professionisti esperti del settore di cui al comma successivo.

9. L'Amministrazione Comunale incarica, quando necessario, Tecnici Esperti per la valutazione delle piante di pregio e monumentali, i cui componenti, esperti del settore (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, rappresentanti delle Università), individuati dai relativi albi professionali e rettorati, saranno indicati su proposta dell'Ufficio Ambiente alla Giunta Comunale.
10. Ai lavori sopra citati, potranno essere invitati a partecipare, con spese a loro esclusivo carico, anche le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio attraverso l'intervento di un tecnico del settore, ossia di un Tecnico Abilitato per ciascuna Associazione che può presentare le proprie conclusioni.
11. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, in merito alle quali l'ufficio addetto redigerà le proprie controdeduzioni.
12. L'Amministrazione comunale ha facoltà di diffidare i proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Vibo Valentia, ad adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi e/o di pericolo. In caso di inerzia l'Amministrazione comunale potrà adottare gli interventi necessari in danno del proprietario.

TITOLO II: ABBATTIMENTI

Articolo 21. Abbattimento

1. L'abbattimento di piante di particolare pregio, isolate o in gruppi, potrà essere effettuato solo in caso di comprovata necessità, previa presentazione di apposita perizia tecnica, redatta da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale iscritto all'Albo professionale, attestante le condizioni fitosanitarie e di stabilità della/e pianta/e interessata/e. Tale perizia dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune di Vibo Valentia.

Articolo 22. Abbattimento di alberi e arbusti

1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei e arbustivi (per i quali si rimanda alle prescrizioni del precedente Art. 19), è consentito previa presentazione di un'apposita perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.
2. La comunicazione di abbattimento deve essere presentata nei seguenti casi:
 - a. in presenza di uno o più esemplari arborei che non presentino più vitalità;
 - b. in presenza di uno o più esemplari arborei che, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
 - c. quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
 - d. in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura dell'chioma, rappresenterebbero una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
 - e. quando la pianta è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
 - f. quando l'esemplare impedisce la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle piante (esempio interventi

censori) o soluzioni tecniche alternative;

g. per la realizzazione di opere edili, nel rispetto a quanto disposto dal successivo Art. 23, l'iter è il seguente:

3. nel caso in cui l'abbattimento sia indispensabile per poter realizzare un'opera pubblica, l'autorizzazione è contenuta nell'atto di approvazione del progetto dell'opera stessa;
4. nel caso di interventi edilizi assoggettati a Permesso di Costruire si applica quanto riportato al successivo Art. 28 ed il titolo abilitativo rilasciato dal competente Ufficio Urbanistica costituirà atto autorizzativo all'abbattimento purché sia formalmente evidenziata la conformità del progetto ai dettami del presente regolamento;
5. L'istanza deve essere presentata presso il Comune di Vibo Valentia e deve essere corredata da una relazione tecnica a firma di Tecnico Abilitato.
6. In tutte le ipotesi di abbattimento di alberature di cui al presente Regolamento, fatto salvo quanto precisato nell'art. 28, ai fini del rilascio della autorizzazione da parte del competente Ufficio Ambiente, dovrà essere garantito uno scrupoloso rispetto delle prescrizioni impartite a tutela e difesa del verde e la sostituzione delle piante abbattute in pari numero.
7. L'avvenuta sostituzione delle piante abbattute dovrà essere comunicata in forma scritta e da una relazione a firma di Tecnico Abilitato corredata da allegati fotografici comprovanti l'intervento eseguito.
8. L'Ufficio Ambiente può effettuare controlli per verificare l'avvenuta realizzazione delle sostituzioni e il loro stato di salute e in caso di difformità si riserva di formulare la relativa misura di compensazione.
9. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati e singole violazioni al presente Regolamento. In tal caso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, nonché il ristoro dei danni causati, gli alberi abbattuti devono comunque essere sostituiti secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 23. Abbattimenti per motivi edilizi

1. Le operazioni di abbattimento di uno o più esemplari arborei e arbustivi tutelati (così come definite all'Art. 19), con esclusione degli esemplari di monumentali o di pregio (così come definiti all'Art. 20), possono essere consentite in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente a fronte della

presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di un Tecnico Abilitato, che motivi le scelte progettuali dal punto di vista architettonico e attesti la conformità dello stesso alle disposizioni del presente Regolamento. Se l'abbattimento, anche di singole piante, riguarda esemplari di Olivo, è necessario fare riferimento alla legge regionale inerente la Tutela del Patrimonio Olivicolo Regionale.

2. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità al progetto di sistemazione delle aree destinate a verde allegato al titolo edilizio presentato, sono considerate singolarmente violazioni al presente Regolamento. Pertanto le aree/volumi di pertinenza degli esemplari arborei che il progetto redatto in conformità al presente Regolamento individua come superficie/i atte ad ospitare le piante da porre a dimora in sostituzione di quelle abbattute saranno considerate direttamente non edificabili.
3. Eventuali deroghe ai reimpianti previsti dal presente articolo potranno essere ammesse unicamente nei seguenti casi:
 - a. Quando le opere edili da realizzare rivestono caratteri di pubblica utilità o di messa in sicurezza secondo le disposizioni impartite dagli organi competenti;
 - b. Quando le opere edili da realizzare rientrano in Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale;
 - c. Quando le opere edili da realizzare soggiacciono a specifiche disposizioni di legge.
4. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata dal progettista, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.

Articolo 24. Abbattimenti d'urgenza

1. Nel caso si ritenesse necessaria una operazione di abbattimento d'urgenza, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà intervenire senza indugio ripristinando le condizioni di sicurezza, inviando tempestivamente all'Ufficio Ambiente una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc.). Tale comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l'immediato stato di pericolosità.

2. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di piante dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori devono operare nel rispetto della normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché nel rispetto dellanormativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. L'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle cause addotte a giustificazione dell'abbattimento effettuato con carattere d'urgenza.
4. Qualora l'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, potrà adottare le misure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 25. Abbattimenti abusivi e interventi colturali errati

1. Le alberature abbattute abusivamente, in assenza di autorizzazione o per le quali è stata compromessa la vitalità attraverso interventi colturali inadeguati (potature, svettature, speronature etc.), devono essere sostituite con le modalità previste dal successivo Art. 34, con idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo.
2. Nel caso in cui sia oggettivamente riscontrabile che le condizioni delle piante abbattute siano ascrivibili a quelle previste per la richiesta di abbattimento di cui all'Art. 19, ma non sia possibile procedere al reintegro degli esemplari abbattuti, per mancanza delle condizioni previste dal successivo Art. 34 e al Capitolo Quarto, il proprietario dovrà provvedere alla messa a dimora a proprie spese, come previsto dall'Art. 35 e nella misura prevista dall'Allegato H, su aree di compensazione ambientale di proprietà del Comune di Vibo Valentia.

TITOLO III: POTATURE

Articolo 26. Potature ordinarie

1. Per potature ordinarie si intendono tutte quelle che interessano branche di diametro non superiore a 10 cm. Queste debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree. Tali interventi non necessitano di alcuna autorizzazione né comunicazione.
2. Le potature ordinarie a regola d'arte di norma dovranno:
 - a. essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici, e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo a Luglio, salvo particolari esigenze motivate da un Tecnico abilitato e previo accertamento della presenza di nidi attivi;
 - b. essere nette e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale.
3. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature definita "*rimonda dal secco*" intendendo con ciò interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi.
4. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a. gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto;
 - b. gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - c. la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus spp*, *Pinus spp* e *Abies spp* e di altre conifere ornamentali.
5. La potatura, di norma, è assolutamente vietata nel periodo di emissione delle foglie

(dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento). Resta salva la possibilità di effettuare interventi di potatura nei periodi di cui innanzi per interventi urgenti e non rinviabili a garanzia della pubblica e privata incolumità, previa produzione di opportuna documentazione attestante il pericolo.

6. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica.
7. Le scelte decisionali relative all'esecuzione di potature ordinarie dovranno rispettare quanto previsto dall'Allegato F del presente Regolamento.
8. La mancata osservanza delle norme del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.45 del presente Regolamento.

Articolo 27. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento

1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:
 - a. potatura di riduzione e contenimento della chioma, ammessa unicamente nel periodo di riposo vegetativo, consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
 - b. Potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.
 - c. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.
 - d. Eventi eccezionali di pubblico decoro disposti dall'amministrazione.
2. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di riduzione e/o di risanamento della chioma il proprietario o soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare semplice comunicazione all'Ufficio Verde come da Allegato A congiuntamente ad una relazione tecnica a firma di un Tecnico abilitato.
3. Le scelte decisionali relative all'esecuzione di potature straordinarie dovranno rispettare quanto previsto dall'Allegato F del presente Regolamento.

4. La mancata osservanza delle norme del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 45 del presente Regolamento.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA

Articolo 28. Permesso di costruire

1. Per eventuali abbattimenti valgono le indicazioni di cui al Capitolo Terzo Titolo II del presente Regolamento. L'autorizzazione all'abbattimento di alberi di cui all'Art. 19 si intende resa con il rilascio del Permesso di Costruire.
2. Al fine del rilascio del Permesso di Costruire in aree di espansione urbana, prive di verde, all'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature ad alto fusto, a basso fusto oltre a specie arbustive.

Inoltre, non meno dell'80% delle piante utilizzate (alberi e arbusti) dovranno essere latifoglie.

Tutta la nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle viste relative.

A garanzia dell'effettiva realizzazione degli impianti suddetti dovrà essere documentata la corretta messa a dimora attraverso una relazione corredata di documentazione fotografica a firma di un Tecnico abilitato.

Articolo 29. Danneggiamenti

1. Sono considerate danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a. provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
 - b. parcheggiare le automobili all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
 - c. versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'Allegato E del presente Regolamento;
 - d. provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

- e. impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento;
 - f. affiggere direttamente sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti esimili;
 - g. riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 15 cm;
 - h. asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm;
 - i. prevedere il deposito di materiali di qualsiasi tipo (per attività industriali o artigianali in genere, cantieri ecc.) all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - j. realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma delle alberature;
 - k. eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatte salve le modalità di cui all'Art.31.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento nel caso di danneggiamento di piante, i danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste nel presente Regolamento.
4. Fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione comunale, ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Articolo 30. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei

- 1. Nelle aree di cantiere, nel rispetto delle Aree di Pertinenza dell'albero (AdP) di cui all'Art. 37, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
- 2. Nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali AdP ai sensi dell'Art. 37 del presente Regolamento è vietato:
 - a. il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva/o fitotossica;
 - b. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;

- c. provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - d. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - e. l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - f. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto degli apparati radicali.
3. Tutti gli alberi e arbusti presenti nell'ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali.
 4. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2,00 fuori terra e/o in ogni caso in funzione dell'altezza della pianta, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l'irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto.
 5. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o con potature idonee.
 6. Tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi al termine dei lavori.
 7. La colmatatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.
 8. Non è consentito il transito di mezzi pesanti (oltre 35 quintali) all'interno dell'Area di Pertinenza dell'albero salvo casi eccezionali previa autorizzazione a transiti brevi e periodi temporali limitati.
 9. Le inosservanze sono sanzionate dal presente Regolamento.

Articolo 31. Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali

1. Tutti gli interventi che, in prossimità degli alberi, possono provocare danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale. La

manomissione in prossimità delle radici va eseguita preferibilmente con tecnica manuale, oppure ad aria o con mini escavatori a risucchio.

2. Il Tecnico abilitato, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l'ideale profilassi e valuterà la stabilità dell'albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un'apposita relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica, da inviare all'Ufficio Verde entro 15 giorni dalla fine dell'intervento.
3. A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la ditta esecutrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza interventi a carico dell'alberatura, o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio Ambiente.
4. Le opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche che ricadono all'interno delle aree verdi devono essere documentate e inserite all'interno di una planimetria. La valutazione da parte della Direzione Lavori della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti deve avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re-interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi).
5. Le ditte esecutrici devono ripristinare le condizioni ambientali dell'area a verde a seguito di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

TITOLO V: TRAPIANTI, SOSTITUZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Articolo 32. I trapianti arborei

1. Gli interventi dovranno essere eseguiti senza sottoporre le piante a mutilazioni drastiche (capitozzature) della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre lo sviluppo di fenomeni degradativi del legno e rendere il soggetto instabile e quindi potenzialmente pericoloso.
2. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adattamento, eliminazione della vegetazione infestante e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.
3. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dall' Ufficio Verde in base alle diverse classi di grandezza delle specie. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti per il verde, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.

Articolo 33. Attività e verifiche preliminari per i trapianti arborei

1. Prima di assumere la decisione definitiva in merito ai grandi trapianti, è necessario effettuare le seguenti analisi e verifiche preliminari:
 - a. valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei. Infatti, non per tutte le specie e non per tutte le dimensioni è consigliabile un grande trapianto;
 - b. valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla quale si intende operare che devono essere tali da poter materialmente asportare l'albero consentendo all'apposita macchina trapiantatrice di poter effettuare il relativo intervento di rimozione (larghezza della banchina alberata non inferiore a metri 2,50).
2. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.
3. Si possono individuare le fasi principali di seguito riportate:
 - a. PREPARAZIONE: su ciascun soggetto arboreo dovrà essere effettuata una

potatura strettamente funzionale allo spostamento ed al successivo attecchimento.

- i. L'intervento di potatura dovrà essere limitato alla riduzione minima della chioma in quanto integrato quanto più possibile da una accurata legatura della stessa. Sulle specie che lo richiedono dovrà essere prevista la fasciatura del fusto con tela di juta. Solitamente sono altresì compresi in questa fase operativa tutti quegli interventi di rimozione siepi, movimenti terra, ripristino cordoli e tappeti erbosi, ritenuti necessari prima, durante ed al termine dell'intervento.
 - ii. L'operazione di trapianto dovrà essere effettuata in un'unica operazione con idoneo mezzo (trapiantatrice meccanica) correttamente dimensionato in riferimento alle piante da espianare individuate. Si dovranno prelevare i soggetti arborei individuati, formando una zolla compatta che comprenda la maggior parte possibile dell'apparato radicale e trasferirli nelle nuove sedi.
 - iii. L'intervento si intende comprensivo degli oneri connessi alla concimazione a lenta cessione, all'intasatura della zolla con humus e terriccio, al tutoraggio del soggetto mediante pali torniti e trattati, alla formazione del tornello nonché al primo bagnamento.
- b. MANUTENZIONE: nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto il proprietario o avente diritto) deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti. Ciò a meno di accordi diversi assunti con l'Ufficio Verde che ne coordina le operazioni.
4. Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informata l'Amministrazione Comunale da questa nominato che avrà così modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli interventi realmente effettuati.
 5. Al termine di ogni stagione manutentiva, il proprietario o l'avente titolo, con ogni onere a suo carico e su indicazione del Responsabile dei lavori, provvederà a sostituire gli alberimorti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con
 - a. soggetti esemplari di circonferenza non inferiore a cm 40-45 e a metri 8-10 di altezza.
 6. L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Verde può ricorrere alla tecnica dei grandi trapianti per effettuare, ove utile per la sopravvivenza degli alberi, diradamento di popolamenti arborei piantati con sesto di impianto troppo fitto in parchi e giardini allo scopo di riutilizzare esemplari idonei alla forestazione di aree scarsamente alberate.

Articolo 34. Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. Nell'ipotesi di abbattimento di alberi di pregio e non, comunque verificatisi ai sensi delle precedenti disposizioni di cui al presente Regolamento, la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene, considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze come previsto dagli artt. 37, 38 e 39. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell'area Vibonese o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche simili alla fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ricomprese nell'Allegato C. Il competente Ufficio Verde di Vibo Valentia vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche;
 - b. qualora non fosse possibile effettuare sostituzioni con piante di pari potenziale (in conseguenza di quanto previsto dagli artt. 37, 38 e 39), l'Ufficio Verde provvederà ad effettuare il calcolo della compensazione residua da corrispondere al Comune di Vibo Valentia.
 - c. data la loro forte propensione al ribaltamento/cedimento strutturale, è vietato il reimpianto o la nuova messa a dimora, in aree pubbliche e private, di conifere appartenenti al genere Pinus e Cupressus. Tali specie potranno essere impiegate soltanto in aree dove la loro eventuale caduta non interferisce con infrastrutture e con l'uomo e non rappresenta un serio rischio per quest'ultimo (parchi, prati, giardini, ecc.);
 - d. in deroga al precedente punto, in casi del tutto eccezionali, possono essere impiegate specie appartenenti al genere Pinus e Cupressus qualora si tratti di sostituzioni lungo viali o aree dove le stesse risultavano specie preponderanti e la loro sostituzione assume carattere di particolare pregiostorico e/o paesaggistico;
 - e. la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare a compensazione degli abbattimenti sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Verde, nonché l'eventuale compensazione residua, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presad'atto in caso di abbattimento d'urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento;
 - f. la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare a compensazione degli abbattimenti deve essere di prima scelta vivaistica;
 - g. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di effettuare controlli entro 365 gg dal rilascio dell'autorizzazione circa l'avvenuta sostituzione delle piante. Qualora le sostituzioni non fossero state eseguite si provvederà a quantificare gli interventi di compensazione ambientale così come previsto dall'Art. 35, fatta salva

l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

- h. La sostituzione di alberi abbattuti con o senza autorizzazione dovrà avvenire impiantando nuovi soggetti (almeno 2 per ogni albero abbattuto, 5 nel caso di alberi di pregio o ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico e comunque parametrati al valore complessivo degli alberi abbattuti) di altezza non inferiore a 3,5 metri e/o una circonferenza minima di cm 25/30;
- i. In alternativa alla sostituzione degli alberi abbattuti, qualora il tecnico dell'Ufficio Ambiente verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, si provvederà a quantificare gli interventi di compensazione ambientale così come previsto dall'Art. 35.

Articolo 35. Interventi di compensazione ambientale

1. L'Ufficio Ambiente del Comune di Vibo Valentia provvede ad identificare le aree di compensazione ambientale, fra quelle di proprietà comunale, in base agli strumenti di pianificazione urbana vigenti dove effettuare la messa a dimora per quanto al successivo comma 2.
2. Qualora l'Ufficio Verde verifichi la totale o parziale impossibilità di re-impianto nella medesima area delle piante in sostituzione di quelle abbattute, verrà indicata l'area dove effettuare tale piantumazione. Tale area dovrà essere adottata obbligatoriamente per 5 anni consecutivi dal soggetto richiedente l'abbattimento.
3. Qualora l'Ufficio Verde verifichi che i reimpianti non siano stati affatto realizzati a seguito di controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, dovrà avvenire il versamento di una somma commisurata al valore degli alberi abbattuti a cui provvederà l'Ufficio Verde così come quantificato dall'Allegato H oltre alla sanzione pari al 10% del valore degli alberi come sopra determinato.

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE

Articolo 36. Prescrizioni per la messa a dimora delle piante.

1. Nella scelta delle specie da utilizzare nelle aree verdi devono essere privilegiate quelle autoctone, o naturalizzate, o comunque ecologicamente compatibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti e seguendo una strategia a favore della conservazione e dell'aumento della biodiversità.
2. L'individuazione delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti sarà orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti e malattie, di riduzione del rumore e di rusticità, limitate esigenze di acqua, capacità di adattamento al cambiamento climatico.
3. La scelta delle specie vegetali dovrà seguire quanto indicato dagli Artt. 37, 38 e 39. A tali indicazioni si potrà andare in deroga con specifiche relazioni tecniche a cura di un Tecnico abilitato circa la progettazione del verde, che vadano a giustificare la scelta di specie anche non idonee da un punto di vista dimensionale ma che seguiranno forme di coltivazione obbligata (potature particolari ed estetiche, bonsai, ars topiaria) rimanendo così per dimensioni e proiezione della chioma all'interno della classe di grandezza permessa.
4. Per quanto concerne le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
5. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).
6. Al fine di ottenere migliori risultati dal nuovo impianto è necessario:
 - a. Scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
 - b. Preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
 - c. Collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
 - d. Assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
 - e. Pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
 - f. Mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
 - g. Effettuare, ove necessaria, una corretta e moderata potatura di trapianto.

7. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.
8. Nella progettazione e Direzione Lavori di nuove aree verdi nella riqualificazione di quelle già esistenti deve essere prevista la relazione di un Tecnico Abilitato per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 37. Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
1	> 10 metri
2	4-10 metri
3	< 4 metri

Nell'Allegato C è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra dell'chioma
1 (> 10 metri)	4
2 (4-10 metri)	3
3 (< 4 metri)	2

Articolo 38. Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita all'Ufficio Verde che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dall'Ufficio Verde che ha incarico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 45 e nell'Allegato E.

A) SITUAZIONI ESISTENTI

Nell'area corrispondente alla AdP (Area di Pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della AdP con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- Lo spargimento entro la AdP di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- L'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, almeno pari a quella esistente.

Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile

rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dall'Ufficio Verde che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

B) NUOVI PROGETTI

Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla AdP (area di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:

- L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della AdP con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- Lo spargimento entro la AdP di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- L'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1 (> 10 metri)	8 mq
2 (4-10 metri)	4 mq
3 (< 4 metri)	0,3 mq

Articolo 39. Distanze minime di impianto

1. È consentita la messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di piante abbattute e di nuovi alberi a seguito di nuova progettazione, purché nel lotto d'intervento siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze (misurate dal colletto della pianta):
 - a. Distanze dai confini: secondo quanto indicato dal Codice Civile, dal Codice della Strada e Relativo Regolamento di Attuazione e dalle norme ferroviarie, nella messa a dimora di nuovi esemplari devono essere rispettate le distanze riportate nella Tabella C.

Tabella D

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DAI CONFINI
1 (> 10 metri)	6 metri
2 (4-10 metri)	4 metri
3 (< 4 metri)	1,5 metri
Arbusti	0,5 metri

-
-
- b. Distanza da edifici e manufatti:

Tabella E

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DA EDIFICI E MANUFATTI
1 (> 10 metri)	8 metri
2 (4-10 metri)	6 metri
3 (< 4 metri)	3 metri
Arbusti	0,5 metri

-
-
-
- c. Distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente;
- d. Distanze da utenze sotterranee: minimo 3 m;
- e. Distanze da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m;

- f. Distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni: 8 m dal colletto tra alberi appartenenti a specie di prima grandezza e 6 m sempre dal colletto per tutti gli altri casi (fatti salvi i casi di cui all'Art. 34 comma 1 lettera c e del successivo comma 2).

Le superfici permeabili non sono sovrapponibili tra loro, e neppure alle aree di pertinenza di alberature tutelate eventualmente presenti all'interno del lotto d'intervento.

2. Sono ammesse eventuali deroghe alle distanze previste ai punti a), b), e), f) del precedente comma nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la presenza degli esemplari arborei costituenti l'impianto del singolo filare superi numericamente il 50% dellacomposizione complessiva della formazione lineare.
3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere alle classi 1, 2 e 3 come da Allegato C, devono avere un'altezza non inferiore a 1,25 m, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.
4. Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni relative ai reimpianti di cui al presente articolo, l'area di pertinenza nella quale insistevano le piante abbattute rimane inedificabile a tutti gli effetti.

CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 40. Generalità

1. Per intervento fitosanitario in area urbana è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Articolo 41. Criterio della prevenzione

1. Al fine di salvaguardare il verde urbano è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente ed in particolare all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la propagazione delle principali patologie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e arrecare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Tra le tecniche di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a limitare al massimo le situazioni distress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere realizzata attraverso:
 - a. La scelta di specie adatte al clima locale, al sito e all'effettivo spazio a disposizione;
 - b. L'impiego di soggetti sani, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c. La difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d. La preparazione adeguata dei siti di impianto;
 - e. Il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (Art. 38) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di assicurare le migliori condizioni di partenza per far sì che la pianta cresca regolarmente, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 42. Salvaguardia fitosanitaria

1. Per quanto attiene i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nuove realizzazioni, ecc.) è obbligatorio il

materiale vivaistico con dichiarazione certificativa che attesti l'assenza di patologie accertate, pena la decadenza contrattuale.

2. In caso la morte dei soggetti arborei avvenga entro un anno solare dalla data della messa a dimora e sia riconducibile ad una patologia e non all'assenza di cure colturali, l'Amministrazione comunale si riserva di rivalersi sulla polizza fidejussoria stipulata dal richiedente in quanto assicurazione formale dell'impianto.
3. In caso di accertato rischio di diffusione di agenti patogeni di particolare gravità in aree verdi di proprietà privata, fermo restando quanto disposto dalla normativa fitosanitaria in vigore, l'Amministrazione Comunale potrà, con specifica ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici trattamenti fitoiatrici, l'abbattimento delle piante colpite da fitopatie irreversibili, con oneri a carico del proprietario.
4. I possessori o i gestori di aree a verde sono obbligati ad eseguire, avvalendosi della consulenza di un tecnico abilitato, ripetuti controlli sulle condizioni di salute e sulla stabilità meccanica di soggetti arborei vegetanti in aree di loro pertinenza, al fine di eseguire tempestivamente i trattamenti fitosanitari necessarie o l'eventuale richiesta di abbattimento, evitando possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
5. Tutti gli interventi contro patogeni di qualsiasi natura e contro le infestanti devono essere eseguiti adottando preferibilmente tecniche colturali, la lotta biologica o prodotti chimici di bassa o nulla tossicità nei confronti dell'uomo, della fauna e flora spontanea. Nelle concimazioni saranno preferite sostanze e tecniche di applicazione che non determineranno inquinamento al suolo ed alle acque.

Articolo 43. Impiego di prodotti fitosanitari

1. Negli interventi di difesa fitosanitaria, al fine di salvaguardare la pubblica salute, è fatto obbligo di impiegare prodotti organici di origine naturale, di comune utilizzo nei sistemi di lotta biologica; qualora tale tecnica non fosse possibile, dovranno essere utilizzati fitofarmaci a basso impatto ambientale, nel rispetto delle norme e regolamentari in materia di uso e smaltimento dei fitofarmaci.
2. Qualora si ricorresse all'uso di fitofarmaci saranno impiegati principi attivi con le seguenti caratteristiche:
 - Efficacia nella difesa delle piante ornamentali;
 - Etichetta che indichi come il prodotto è adatto per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti dei patogeni indicati;
 - Limitata tossicità nei confronti dell'uomo e degli animali;
 - Basso impatto ambientale. Nel dettaglio, deve essere valutata la selettività nei confronti di insetti utili;

- Assenza di tossicità o di effetti collaterali per le piante da trattare; pieno rispetto delle norme nazionali vigenti in materia ed eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Le dosi da utilizzare, l'epoca e le tecniche di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da ridurre al minimo la dispersione dei principi attivi nell'ambiente circostante (macchine irroratrici perfettamente funzionanti, vento assente, ecc.).
 4. Saranno delimitati con mezzi/segnali ben visibili le zone di intervento, al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori ed eseguire i trattamenti, quando possibile, nelle ore a limitato transito.
 5. Chiunque, Ente o privati, decida di eseguire trattamenti di questo tipo deve informare preventivamente gli abitanti dell'area da sottoporre a trattamenti di natura chimica o biologica.
 6. Qualora l'Amministrazione comunale o il privato ricorrano a metodi di lotta biologica, la comunicazione dell'intervento sarà accompagnata da adeguata informazione ai cittadini al fine di renderli edotti circa l'organismo utilizzato e le azioni o prodotti di natura chimica che vanno evitati per non interferire negativamente sull'attività dello stesso.
 7. Il cittadino deve rispettare tali prescrizioni che, se disattese, saranno debitamente sanzionate.
 8. E' vietato eseguire interventi antiparassitari nel periodo di fioritura, al fine di favorire l'attività di insetti pronubi.
 9. L'impiego di fitofarmaci per i trattamenti in ambito urbano deve rispettare quanto previsto dalle Direttive Regionali Attuative del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

CAPITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44. Vigilanza

1. Le azioni di controllo e di vigilanza sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento sono affidate:
 - Al Corpo di Polizia Locale;
 - Agli organi di vigilanza secondo le specifiche competenze attribuite agli stessi dalla normativa di riferimento (es. Ufficio Fitosanitario Regionale, ecc.);
 - Ai dipendenti o altri soggetti eventualmente autorizzati.
2. Per disincentivare fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, le aree verdi possono essere chiuse con cancelli e rese accessibili negli orari indicati sui cartelli apposti agli ingressi. La vigilanza può essere garantita anche mediante installazione di videocamere di sorveglianza.

Articolo 45. Sanzioni e indennizzi

1. Tutte le violazioni ed inosservanze a quanto sancito dal Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689; secondo quanto previsto dall'Art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), come da Allegato E al presente con riserva di applicazione per analogia nel caso di fattispecie non ivi precisamente individuate.
2. In caso di abbattimenti o di danneggiamenti di soggetti arborei o arbustivi pubblici o privati e/o ad arredi, attrezzati, pavimentazioni o superfici a prato delle aree verdi pubbliche, in violazione a quanto disciplinato dal presente Regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino accollandosi i relativi costi.
3. In caso di mancata riduzione in pristino delle piante arboree o arbustive danneggiate o abbattute, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base all'Allegato H.
4. Nell'Allegato E viene definita la procedura sanzionatoria da applicare al soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione.
5. Le sanzioni amministrative previste al comma primo si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsivoglia natura, che al responsabile della violazione o

inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

6. Il ricavato delle sanzioni amministrative derivanti dall'attuazione del presente Regolamento, così come quelli derivanti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria riconducibili allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento medesimo, saranno riversati su specifico capitolo di bilancio dell'amministrazione di Vibo Valentia, che sarà destinato al miglioramento del verde urbano esistente.
7. La inosservanza delle disposizioni previste nel presente Regolamento comporta anche la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p. per "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

Articolo 46. Controversie

Per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia. Le possibili controversie che dovessero sorgere saranno risolte, in via transattiva, da uno specifico collegio arbitrale composto da un rappresentante designato da ognuna delle parti e da un arbitro super partes (Tecnico abilitato), nominato in comune accordo. Qualora non si giungesse ad un componimento bonario della controversia, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Vibo Valentia.

Articolo 47. Norme transitorie e finali

Per quanto in contrasto con normative sovraordinate Statali e Regionali vigenti in materia valgono quest'ultime.

Articolo 48. Entrata in vigore

Il Regolamento diventa attuativo il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATI

- ALLEGATO A - Modulo istanza abbattimento e potatura
- ALLEGATO B - Modulo segnalazione alberi di pregio/monumentali
- ALLEGATO C - Elenco specie botaniche
- ALLEGATO D - Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree
- ALLEGATO E - Sanzioni amministrative
- ALLEGATO F - Linee guida per l'esecuzione delle potaturee per la messa a dimora di nuovi alberi in ambienteurbano
- ALLEGATO G - Caratteristiche ecologiche e allergeniche delle specie
- ALLEGATO H - Determinazione degli indennizzi